

UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO

San Gavino Monreale(VS)
Via Trento, 2 – 09037 San Gavino Monreale

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 22 del 30/12/2010

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO" E IL CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE (CISA) PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SUAP

L'anno duemiladieci il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore 16.50 presso la sede municipale del comune di San Gavino, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Unione dei Comuni Terre del Campidano, in sessione straordinaria in prima convocazione in seduta pubblica.

Sono presenti:

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE	GIOVANNI CRUCCU	P
COMUNE DI SERRENTI	LUCA BECCIU	P
COMUNE DI SARDARA	PAOLO ZUCCA	P
COMUNE DI SAMASSI	ENNIO CABIDDU	A
COMUNE DI SERRAMANNA	ALESSANDRO MARONGIU	P

Ne risultano presenti n. 4

Il Presidente signor Giovanni Cruccu constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: ALESSANDRO MARONGIU e PAOLO ZUCCA

Partecipa il Segretario Generale Dr. REMO ORTU.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 17 in data odierna con la quale sono state recepite le funzioni e le competenze relative al SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive trasferite dai comuni di Serramanna, Samassi, San Gavino Monreale e Serrenti;

ATTESO che con la stessa deliberazione veniva approvata, contestualmente, lo schema di convenzione relativa alla disciplina generale del servizio;

RILEVATO che si demandava a successivo atto l'approvazione della disciplinare e le disponibilità finanziarie per assicurare la continuità delle prestazioni dei servizi senza pregiudizio alcuno;

ATTESO che il CISA svolgeva le suddette funzioni in virtù di apposita convenzione tra i comuni di Serramanna, Samassi, Sardara e Serrenti ai sensi della L.R. 5 marzo 2008, n. 3;

RITENUTO di doversi avvalere per tutte le attività esecutive della struttura operativa del servizio SUAP del CISA denominato "SUAP Medio Campidano 1" con sede in Serramanna.

VISTO lo schema di convenzione che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa a forma di legge;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa

- Di avvalersi per tutte le attività esecutive della struttura operativa del servizio SUAP del Consorzio Intercomunale per la Salvaguardia Ambientale (CISA) denominato "SUAP Medio Campidano 1" con sede in Serramanna
- Di approvare lo schema di convenzione tra l'Unione dei Comuni "Terre del Campidano" e il Consorzio Intercomunale per la Salvaguardia Ambientale che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale
- Di incaricare il Presidente dell'Unione alla stipula della convenzione
- Di incaricare il Responsabile dei Servizi Finanziari all'adozione degli atti conseguenti:



Consorzio Intercomunale Salvaguardia Ambientale

Corso Repubblica 12- 09038 Serramanna - VS

Tel. 070 9139917 Fax 070 9139586

www.cisaconsorzio.it E-mail cisa@cisaconsorzio.it

CONSORZIO COSTITUITO DAI COMUNI DI:
SERRAMANNA-SANLURI-SERRENTI-SAMASSI-SEGARIU-
NURAMINIS-SAMATZAI-FURTEI- VILLASOR

prot. _____

VERBALE RIUNIONE

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE FRA C.I.S.A. E UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO

In data odierna trentuno dicembre 2010, nella sede del C.I.S.A. in Serramanna Corso Repubblica 12, si sono riuniti i sig.:

- Marcello Ortu (Presidente C.I.S.A.)
- Giovanni Cruccu (Presidente Unione dei Comuni Terre del Campidano)

Per la formale sottoscrizione della convenzione che disciplina i rapporti intercorrenti fra il C.I.S.A. e l'Unione dei Comuni Terre del Campidano per la gestione associata dello sportello unico per le attività produttive S.U.A.P. dei comuni di Serrenti, Serramanna, Samassi, Sardara e San Gavino Monreale.

Fanno parte integrante del verbale:

1. convenzione in forma accentrata per i comuni di Serrenti, Serramanna, Samassi e San Gavino Monreale, con allegato documento di integrazione alla suddetta convenzione;
2. convenzione in forma decentrata per il comune di Sardara;
3. delibere dei comuni con cui trasferiscono le funzioni S.U.A.P. all'Unione dei Comuni Terre del Campidano;
4. delibera dell'Unione dei comuni Terre del Campidano che recepisce le funzioni delegate dai comuni;
5. delibera dell'Unione dei comuni Terre del Campidano del Piano operativo di attivazione servizio SUAP tramite convenzione con il Consorzio C.I.S.A. di Serramanna.

(Presidente C.I.S.A.)

Marcello Ortu

(Presidente Unione dei Comuni Terre del Campidano)

Giovanni Cruccu



Consorzio Intercomunale Salvaguardia Ambientale

Corso Repubblica 12- 09038 Serramanna - VS

Tel. 070 9139917 Fax 070 9139586

www.cisaconsorzio.it E-mail cisa@cisaconsorzio.it

CONSORZIO COSTITUITO DAI COMUNI DI:
SERRAMANNA-SANLURI-SERRENTI-
NURAMINIS-SAMATZAI-VILLASOR

prot. _____

VERBALE RIUNIONE

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE FRA C.I.S.A. E UNIONE TERRE DEL CAMPIDANO

In data odierna _____ nella sede del C.I.S.A. in Serramanna Corso Repubblica 12, si sono riuniti i sig.:

- Marcello Ortu (Presidente C.I.S.A.)
- Giovanni Cruccu (Presidente dell'Unione dei Comuni Terre del Campidano)

La deliberazione di Assemblea consortile del giorno 18-01-2011, avente ad oggetto "Proposta per il servizio SUAP associato ...", prevede una condizione migliorativa dal punto di vista economico per i comuni associati e contestualmente la estende anche agli altri comuni e le Unioni. Pertanto occorrendo ratificare l'integrazione le parti prendono atto che la convenzione già firmata contiene le seguenti variazioni e integrazioni:

- COSTO DEL SERVIZIO PER CIASCUN COMUNE:
 - Costo fisso di euro 2 ad abitante:
 - Costo variabile, di euro 150 a pratica, sino a 100 pratiche; di euro 100 a pratica, oltre le 100 pratiche.

Per accettazione delle disposizioni di cui al presente accordo integrativo alla Convenzione già stipulata:

IL PRESIDENTE DEL CISA: Marcello Ortu _____

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO: Giovanni Cruccu _____

OGGETTO: - INTERPRETAZIONE ARTICOLI - "CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE CON SEDE PRESSO IL C.I.S.A. DI SERRAMANNA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA CON UNIONE DEI COMUNI "TERRE DEL CAMPIDANO"

Il giorno 31 del mese di dicembre dell'anno 2010, presso la sala del C.I.S.A. le parti sottoscrittrici della Convenzione, nelle persone del

- PRESIDENTE DEL C.I.S.A.: Marcello Ortu
- PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI "TERRE DEL CAMPIDANO": Giovanni Cruccu

- a seguito di attenta lettura della Convenzione,
- considerato che alcuni articoli della medesima necessitano di chiarimenti al fine di renderne operativa l'applicazione stessa tra i soggetti sottoscrittori, vista la data della stipula;
- dato atto che si tratta di interpretazioni e precisazioni che non modificano il contenuto e gli aspetti essenziali della convenzione approvata dagli organi assembleari degli enti;

CON LA PRESENTE

convengono che i seguenti articoli della Convenzione debbano essere interpretati nel seguente modo (IN NERO LE PARTI MODIFICATE/INTEGRATE):

1. ART. 4 (DURATA):
 - comma 1 - la durata della convenzione è stabilita fino al **31-12-2011** decorrenti dalla data di stipula dell'atto.
Al fine di salvaguardare il pregresso le parti convengono che, per i comuni di Sardara, Serrenti, Serramanna e Samassi, per i quali il CISA ha già svolto il servizio SUAP dall'inizio dell'anno, la stipula della convenzione ha decorrenza **01-01-2010** con riferimento alle quote di partecipazione. Per quanto riguarda il comune di Serramanna e Serrenti, le parti convengono che i suddetti corrisponderanno le somme dovute per un numero pari alle pratiche previste nel bilancio di previsione, mentre la differenza delle restanti pratiche gestite nel 2010 verranno saldate entro i primi tre mesi del 2011.
 - Comma 2 - il riferimento all'art. 21 deve essere inteso "art. 20".

- ART. 6 (ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO)
 - comma 1: primo periodo: "per delega espressa di funzioni da parte dell'Unione" (in quanto i comuni hanno delegato l'unione che a suo volta delega il CISA);
 - comma 1 lettera b) "(...) a stipulare in nome e per conto dell'Unione (...)"; "(...) a rappresentare l'Unione";
 - comma 1 lettera d) "con la collaborazione degli uffici comunali dell'Unione";
 - comma 2 secondo periodo: "debitamente formato dei comuni associati dell'Unione";
 - comma 3 "Ogni comune convenzionato dell'Unione (...)"

2. ART. 7 (RESPONSABILI DI SPORTELLO)
 - comma 6: "Il responsabile della struttura" deve intendersi "dello sportello unico associato";
3. ART. 8 (POTERE DI SORVEGLIANZA)
 - Primo periodo: da intendersi nel senso: "spetta all'Unione tramite i referenti dei comuni di cui all'art. 6 comma 3". Ultimo comma: "(...) in nome e per conto dell'Unione";
4. ART. 9 (CONSULTA DEI SINDACI)
 - 5. comma 1 aggiungere a fine periodo "e del Presidente dell'ente capofila"
 - 6. comma 2 il termine "dispone" deve essere inteso come "discute/propone" (essendo l'approvazione di competenza degli organi assembleari);
7. ART. 10 (COMITATO DEI RESPONSABILI) : da intendersi come "comitato dei referenti" nel titolo e "dei referenti" nei commi 1, 2, 4;
8. ART. 11 (PERSONALE) comma 2 "l'ordine di utilizzo del personale" da aggiungere "dell'Unione"
9. ART. 14 (PROCEDIMENTI): ultimo periodo da intendersi: presso lo Sportello unico del CISA;
10. ART. 20 (RECESSO): primo periodo: da intendersi "delibera dell'Assemblea" dell'Unione o del CISA;
11. ART. 22 (MODIFICA AI REGOLAMENTI): da intendersi "dal CISA e dai comuni associati aderenti all'unione".

Per quanto concerne il servizio per il comune di Sardara le parti concordano che il medesimo continuerà a svolgersi secondo la "Convenzione per la gestione associata dello sportello unico per le attività produttive con sede presso il C.I.S.A. di Serramanna - Gestione in forma decentrata" stipulata in data 26/05/2008, che si allega alla presente.

Il Presidente del C.I.S.A.

Gerardo Orto

Il Presidente dell'Unione

[Handwritten Signature]

CONVENZIONE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO
SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
CON SEDE PRESSO IL C.I.S.A. DI SERRAMANNA

GESTIONE IN FORMA ACCENTRATA

Marallo Oreste

es

Indice dei contenuti

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Finalità	4
Art. 3 - Principi	4
Art. 4 - Durata	4
Art. 5 - Funzioni.....	4
Art. 6 - Organizzazione del servizio (delega intersoggettiva completa del servizio).....	5
Art. 7 - Responsabili di Sportello.....	6
Art. 9 - Consulta dei Sindaci.....	6
Art. 10 - Comitato dei Responsabili.....	6
Art. 11 - Personale.....	7
Art. 12 - Dotazioni tecnologiche.....	7
Art. 13 - Accesso all'archivio informatico	7
Art. 14 - Procedimenti.....	8
Art. 15 - Informazione.....	8
Art. 16 - Promozione	8
Art. 17 - Tariffe	8
Art. 18 - Impegni degli enti associati	8
Art. 19 - Rapporti finanziari	8
Art. 20 - Recesso.....	9
Art. 21 - Scioglimento della convenzione.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 22 - Pubblicità della convenzione	9
Art. 23 - Modifica ai regolamenti	9
Art. 25 - Rinvio alle norme generali.....	9
Art. 26 - Entrata in vigore.....	9

Gerardo Ortu

br

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

L'anno duemila DIECI il giorno 31 del mese di DICEMBRE presso la sede del C.I.S.A. (consorzio intercomunale di salvaguardia ambientale), sono intervenuti i Sigg.ri:

1. MARCELLO ORTU nato a SERRENTI - il 09-10-1964 il quale interviene nel presente atto nella qualità di PRESIDENTE del C.I.S.A. in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
2. GIOVANNI CRUCCU, nato a SAN GAVINOM. LE il 17-06-1953, il quale interviene nel presente atto nella qualità di PRESIDENTE dell'UNIONE "TERRE DEL CALPIDANO" in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

Premesso:

- che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 23-26 (titolo II, capo IV), attribuisce ai comuni le funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, definendo altresì i principi di carattere organizzativo e procedimentale;
- che l'articolo 24 del citato decreto consente l'esercizio di tali funzioni anche in forma associata;
- che con decreto del Presidente della Repubblica n. 447/98 e ss.mm.ii. è stato approvato il "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- che le funzioni di sportello unico rappresentano una delle attività in capo al comune di maggior rilievo che incide direttamente sulla capacità di sviluppo economico e che necessariamente deve essere privilegiato e deve essere fornito di sufficienti disponibilità finanziarie;
- che per tale motivo le ridotte capacità economiche dei comuni non possono prescindere dalla possibilità di attingere fondi dalla L.R.12 del 2005 che riserva risorse non trascurabili per lo svolgimento di funzioni associate attraverso le unioni dei comuni;
- che l'esercizio in forma associata collaborativa di funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi;
- che ai fini dello svolgimento in forma associata collaborativa di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione ai sensi art 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- che la regione Sardegna, si è attivata al fine di dare operatività alle disposizioni normative sopra richiamate, approvando disposizioni per lo sportello unico con la L.R.n°3/2008, che prevede tempi ristrettissimi di operatività e che pertanto necessitano di una organizzazione specifica altamente affidabile e dotata della necessaria esperienza;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente Convenzione, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Marcello Ortu

Giovanni Cruccu

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi art 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ha per oggetto la gestione in forma ASSOCIATA ACCENTRATA dello Sportello Unico per le attività produttive.
2. La struttura associata ha come ente capofila il Consorzio Intercomunale di salvaguardia ambientale (C.I.S.A.) che rappresenta l'intera forma associativa.
3. Dal punto di vista organizzativo e disciplinare al consorzio C.I.S.A. vengono espressamente delegate la funzione informativa, consulenziale, promozionale, di coordinamento e amministrativa.

Art. 2 - Finalità

1. La gestione associata collaborativa dello Sportello Unico per le attività produttive costituisce lo strumento sinergico mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico del territorio dei comuni interessati.

2. L'organizzazione del servizio associato collaborativo deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 3 - Principi

1. L'organizzazione in forma associata collaborativa deve essere sempre improntata ai seguenti principi:

- a. preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;
- b. divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- c. rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- d. standardizzazione della modulistica e delle procedure;
- e. costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza ed al miglioramento dell'attività di programmazione.

Art. 4 - Durata

1. La durata della convenzione è stabilita fino al 31.12.2010, decorrenti dalla data di stipula del presente atto.
2. In assenza di espressa comunicazione di recesso, effettuata nelle forme e termini indicati al successivo art.21, entro quattro mesi dalla scadenza, la presente convenzione è rinnovata automaticamente per un ulteriore anno.

Art. 5 - Funzioni

1. La gestione associata collaborativa assicura, con le modalità indicate nei successivi articoli, l'esercizio delle funzioni di carattere:

- a. Amministrativo, per la gestione del procedimento unico;
- b. Informativo, per l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere;
- c. Promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio.
- d. Di coordinamento, per la semplificazione dei procedimenti e coordinamento dell'attività delle amministrazioni coinvolte;
- e. Consulenziale per la pre-verifica, su richiesta, della domanda di autorizzazione nei suoi contenuti tecnici e giuridici volta a fornire consulenza sulla correttezza e conformità del progetto.

2. Le funzioni di carattere amministrativo comprendono le procedure per impianti produttivi di beni e servizi concernenti:

- a. la localizzazione;
- b. la realizzazione;

Roberto Orto

[Signature]

- c. la ristrutturazione;
- d. l'ampliamento;
- e. la cessazione;
- f. la riattivazione;
- g. la riconversione;
- h. l'esecuzione di opere interne;
- i. la rilocalizzazione;
- j. il collaudo.

3. L'ente capofila segnalerà i criteri da seguire per l'individuazione delle procedure da gestire per il tramite dello sportello unico.

Art. 6 - Organizzazione del servizio (delega intersoggettiva completa del servizio)

1. Le funzioni di cui all'art. 5 della convenzione sono esercitate dal CISA e dai comuni convenzionati nelle forme più appresso indicate. L'esercizio delle funzioni da parte del CISA avviene per delega espressa di funzioni da parte dei singoli comuni convenzionati secondo il modello della delega intersoggettiva .

- a) La funzione AMMINISTRATIVA è esercitata, con uniformità di procedure e di modulistica, singolarmente dal CISA che svolgerà pertanto l'attività di front e back office.
- b) La funzione DI COORDINAMENTO viene esercitata dal C.I.S.A. che è espressamente delegato a stipulare in nome e per conto dei comuni convenzionati gli accordi, protocolli di intesa, convenzioni con enti terzi coinvolti nel procedimento unico. Il responsabile dello sportello unico del C.I.S.A. è delegato altresì a rappresentare il comune nei confronti degli enti terzi , della Provincia, della Regione.
- c) La funzione INFORMATIVA e quella PROMOZIONALE, vengono esercitate dal C.I.S.A. che si avvale a tal fine delle banche dati e degli strumenti telematici messi a disposizione della Regione Autonoma della Sardegna. Potranno essere altresì ammessi ulteriori strumenti informativi propri dell'associazione.
- d) La funzione CONSULENZIALE viene svolta dall'ente capofila con la collaborazione degli uffici comunali.

Nello svolgimento delle funzioni di natura consulenziale, promozionale e di coordinamento, il C.I.S.A. può avvalersi della collaborazione della Provincia con la quale è stato stipulato apposito accordo al fine di garantire il perfetto funzionamento dello sportello.

2. Lo Sportello unico dell'Ente capofila, per lo svolgimento delle funzioni delegate, si avvale di una propria struttura e di un proprio organico. Alla suddetta struttura potrà altresì far parte personale debitamente formato dei comuni associati come indicato al successivo articolo 11.

3. Ogni comune convenzionato nomina un responsabile referente dei rapporti col SUAP centrale e comunica il suo nominativo al SUAP centrale.

4. Con successivo atto collegato alla presente, le parti potranno accordarsi al fine di individuare per iscritto, in un elenco via via aggiornabile senza particolari formalità se non quella di avere la firma del responsabile dell'ufficio commercio comunale e del Responsabile dell'ufficio SUAP C.I.S.A., le pratiche che rientrano tra la gestione di sportello e quelle che continuano a rientrare nella gestione diretta dell'ufficio commercio, fatto salvo il rispetto del Regolamento. Tale elenco sarà uguale per l'intera struttura associata e pertanto verrà applicato a tutti i comuni associati. Gli aggiornamenti dell'elenco verranno periodicamente avvallati dal Comitato dei Responsabili di Sportello unico e comunicati a tutti gli enti partecipanti.

5. Non si considerano procedure di sportello unico in generale quelle che non hanno ad oggetto attività produttive o che mancano degli elementi fondamentali desumibili dalla Legge Regionale n°3 del 05.03.2008. Al fine di evitare dubbi interpretativi e applicativi, lo sportello unico associato, nella sua funzione di coordinamento tra gli enti, predisporrà e comunicherà i criteri per individuare le pratiche che, viste le indicazioni della legge, non rientrano nella gestione di sportello unico, in modo da garantire una modalità di gestione uniforme delle pratiche in tutto il territorio consorziato.

Stefano Orto

Orto

6. Ciascun comune aderente all'Unione si impegna ad organizzare la propria struttura (ufficio protocollo, ufficio di riferimento SUAP comunale) in modo tale che tutte le pratiche amministrative riguardanti lo sportello unico vengano immediatamente inviate allo Sportello associato C.I.S.A., facendosi questi uffici carico di danni derivanti da ritardi di trasmissione delle pratiche.

7. Lo sportello unico del C.I.S.A. si farà carico di svolgere tutti gli adempimenti del procedimento.

Art. 7 – Responsabili di Sportello

1. Alla direzione dello Sportello Unico associato è preposto un Funzionario Responsabile Dirigente di documentata esperienza nello specifico servizio.

2. Al Funzionario Responsabile compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti lo Sportello Unico, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

3. Ad esso compete in particolare la responsabilità dell'intero procedimento per il rilascio delle Autorizzazione unica. Ferma rimanendo tale responsabilità, il Funzionario può individuare altri addetti alla struttura quali responsabili di procedimento, assegnando la responsabilità di fasi sub-procedimentali o di adempimenti istruttori, continuando peraltro ad esercitare una diretta attività di sovrintendenza e di coordinamento.

4. Il Responsabile dello Sportello Unico Associato è nominato dalla struttura del C.I.S.A. ed esercita compiti di coordinamento e raccordo, limitatamente alle attività disciplinate dalla presente convenzione, nei confronti degli uffici dell'UNIONE e dei comuni che partecipano a dette attività. I responsabili degli uffici comunali interessati dalle procedure di sportello unico garantiscono la collaborazione con l'ufficio di SUAP come se lo stesso fosse all'interno della struttura dell'ente. Entrambi gli enti garantiscono l'utilizzo di canali informativi rapidi (fax e Email certificata) e assidui contatti tra i responsabili di sportello nell'ottica di collaborazione finalizzata al buon andamento dell'attività amministrativa.

5. Il responsabile dello Sportello unico CISA, coadiuvato dalla Conferenza dei Responsabili referenti, sovrintende alle attività necessarie al buon funzionamento della gestione associata curando in particolare la costante uniformità delle procedure e della modulistica attraverso l'attività della Conferenza dei Responsabili, nonché le eventuali ipotesi di aggiornamento o di estensione ad altre amministrazioni dei protocolli di intesa già stipulati con Enti terzi.

6. Il responsabile della struttura ha diritto di accesso privilegiato agli atti ed ai documenti detenuti dalle strutture degli enti associati utili per l'esercizio delle proprie funzioni. Analogamente i referenti delle strutture comunali o di altre pubbliche amministrazioni, cointeressati ai procedimenti, hanno diritto di accesso privilegiato agli atti e documenti dello Sportelli Unico.

Art 8 . Potere di sorveglianza

In virtù della delega conferita, spetta al comune il potere di esercitare la sorveglianza sull'attività dello Sportello unico. Tale potere può manifestarsi attraverso il diritto di seguire l'andamento delle proprie pratiche e all'esercizio dell'accesso agli atti e ai documenti detenuti dallo sportello unico riguardanti le attività svolte in nome e per conto del comune.

Art. 9 - Consulta dei Sindaci

1. Per l'esame delle problematiche concernenti la funzione di indirizzo programmatico e di controllo della gestione associata collaborativa dello Sportello Unico è istituita la Consulta dei Sindaci o Assessori delegati.

2. La Consulta dispone in merito alla adesione di altri enti locali alla presente convenzione.

3. La Consulta è convocata dal Presidente dell'ente capofila C.I.S.A. almeno una volta all'anno e comunque quando ne faccia richiesta almeno uno dei suoi componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

5. Alla Consulta dei Sindaci potranno partecipare, previo invito e senza diritto di voto, soggetti pubblici e privati, nonché le associazioni delle categorie economiche presenti nel Comitato di Garanzia coinvolte nell'attività dello Sportello Unico o di cui si ritenga utile la consultazione.

Art. 10 - Comitato dei Responsabili

1. Per il coordinamento e il raccordo delle attività della struttura associata è costituito il Comitato dei Responsabili degli Sportelli Unici dei Comuni e delle Unioni associati.

Merello Orto

br

2. Il Comitato è convocato e presieduto dal Responsabile dello Sportello Unico dell'ente capofila - C.I.S.A. - ed è composto da tutti i Responsabili degli Sportelli Unici dei Comuni e delle Unioni associati.

3. La convocazione del Comitato è disposta dal Presidente con cadenza periodica, fissata dall'organismo stesso, ovvero su richiesta dei singoli componenti. Al fine di favorire la partecipazione, l'avviso di convocazione dovrà pervenire nella sede comunale almeno sette giorni prima della data della riunione. Le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

4. Per consentire il funzionamento dello Sportello, in caso di seduta deserta per due convocazioni consecutive, le decisioni riguardanti l'ordine del giorno verranno assunte direttamente dal Responsabile SUAP e comunicate ai Responsabili comunali che ne prenderanno atto.

5. Il Comitato svolge funzioni di indirizzo tecnico e di coordinamento, consultive, propositive ed attuative in ordine alle problematiche concernenti la gestione coordinata dello Sportello associato.

6. In particolare il Comitato:

- Verifica la corrispondenza dell'attività gestionale dei procedimenti con le finalità di cui alla convenzione;
- Definisce le modulistiche, che devono essere applicate uniformemente dagli Sportelli Unici, nonché le dotazioni tecnologiche di cui gli stessi devono essere forniti, tenuto conto del sistema integrato informatico - tecnologico offerto dalla Regione e dalle possibilità legate al grado di sviluppo tecnologico presente nel territorio;
- Individua e aggiorna l'elenco delle pratiche rientranti o meno nella gestione di sportello unico;
- Decide sulle semplificazioni procedurali da attuare e sulle innovazioni tecnologiche da introdurre;
- Può rilasciare pareri consultivi agli organi politici circa le materie oggetto della presente convenzione;
- Formula proposte e programmi per l'attività di carattere informativo e promozionale;

7. Il Comitato promuove e predispone le convenzioni di intese con le altre amministrazioni al fine di assicurare la necessaria collaborazione e la dovuta tempestività, fissando in via generale, i termini entro i quali dare seguito alle richieste.

8. Il Comitato predispone altresì periodicamente relazione sulle attività svolte e piani di lavoro per le attività dello Sportello Associato nel periodo successivo, in cui sono operativamente tradotti il complesso degli obiettivi e degli indirizzi stabiliti dalla Consulta dei Sindaci.

Art. 11 - Personale

1. Gli enti associati perseguono quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.

2. La possibilità di ricorrere all'assunzione per distacco dipenderà dalle esigenze del C.I.S.A. e dal numero di pratiche gestite. Il Comitato dei Sindaci è chiamato a stabilire l'ordine di utilizzo del personale dei vari comuni in caso di numero di domande elevate.

Art. 12 - Dotazioni tecnologiche

1. Gli Sportelli Unici devono essere forniti di adeguate dotazioni tecnologiche. Visto l'intervento della Regione Sardegna in materia di coordinamento degli sportelli unici nel territorio regionale e provinciale, che deve provvedere altresì a fornire le necessarie dotazioni tecnologiche, e vista la costituzione del sito COMUNAS, lo sportello associato con ente capofila il C.I.S.A. attenderà gli esiti di tali interventi per programmare ulteriori eventuali acquisti in materia.

2. Lo sportello unico CISA si impegna all'utilizzo del sito informatico regionale per l'espletamento delle pratiche.

Art. 13 - Accesso all'archivio informatico

1. E' consentito, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito all'archivio informatico gestito in forma associata, anche per via telematica, per l'acquisizione di informazioni concernenti:

Stavella D. L.

Al.

- a. gli adempimenti previsti dai procedimenti per gli insediamenti produttivi;
- b. le domande di autorizzazioni presentate, con relativo stato d'avanzamento dell'iter procedurale o esito finale dello stesso;
- c. la raccolta dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti;
- d. le opportunità territoriali, finanziarie e fiscali esistenti.

2. Non sono pubbliche le informazioni che possano ledere il diritto alla privacy o alla privativa industriale o rientrino nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti amministrativi.

3. Il diritto di accesso può essere esercitato indifferentemente presso gli Sportelli Unici di ciascuno degli enti associati.

Art. 14 - Procedimenti

1. L'avvio del procedimento concernente gli impianti produttivi, tanto nella forma del procedimento semplificato che in quella mediante autocertificazione, avviene con la presentazione della domanda da parte dell'interessato presso lo Sportello Unico.

2. L'iter procedurale si sviluppa in modo uniforme, per tutti gli enti associati, secondo la disciplina di cui alla L.R. 3/2008 e al D.P.R. n. 447/98 modificato con D.P.R. n. 440/2000.

Art. 15 - Informazione

1. Lo sportello unico associato esercita anche servizi di informazione, nei limiti delle dotazioni finanziarie messe a disposizione dell'Unione, rivolti in particolare alle realtà imprenditoriali, relativi a finanziamenti e agevolazioni finanziarie e tributarie, a livello comunitario, nazionale, regionale o locale. L'aggiornamento in rete di una raccolta di leggi, regolamenti, circolari, giurisprudenza, risoluzione di quesiti, bandi, schemi di domande e quant'altro necessario per una completa attività informativa è svolto dal sito della Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 16 - Promozione

1. Nell'ambito delle attività di carattere promozionale, lo Sportello Unico dell'ente capofila - C.I.S.A. - secondo le indicazioni fornite dalla Consulta dei Sindaci, pone in essere, in collaborazione con altri enti ed associazioni, tutte le iniziative, anche per via telematica, volte a diffondere la conoscenza del territorio e delle potenzialità economico-produttive offerte dallo stesso.

Art. 17 - Tariffe

1. I servizi resi dagli Sportelli Unici sono soggetti al pagamento di spese o diritti determinati da parte degli utenti, in modo uniforme per tutti gli enti associati, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. Le relative entrate, riguardanti spese di istruttoria o di segreteria, verranno incamerate dal C.I.S.A. e andranno a coprire parte delle spese vive sostenute per la gestione del servizio medesimo.
2. Le tariffe che le unioni dei comuni dovranno riconoscere al C.I.S.A. in rate trimestrali anticipate sono quelle del prospetto economico approvato con delibera dell'Assemblea Consortile N° 12 del 27-05-2010, determinate in via previsionale e conguagliate successivamente a fine anno., allegato alla presente convenzione.

Art. 18 - Impegni degli enti associati

1. Ciascuno degli enti associati si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali degli Sportelli Unici.

2. Le Unioni si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.

Art. 19 - Rapporti finanziari

1. La partecipazione finanziaria di ciascun ente alla gestione associata consiste nella copertura dei costi relativi all'esercizio associato della funzione di SUAP gestita per il tramite dello sportello C.I.S.A. secondo il seguente metodo:

Contributo fisso minimo annuale pari a 2 € per abitante..

Contributo in proporzione alle pratiche trattate pari a 150 € per ciascuna pratica pervenuta., il cui numero è stabilito previsionalmente sulla base dello storico delle pratiche pregresse e che verrà aggiornato a fine anno correggendolo al numero effettivo di pratiche pervenute.

2. Tali somme verranno utilizzate dallo sportello associato al fine di coprire i costi relativi al personale adibito alla gestione dello sportello, dei costi di mantenimento in efficienza e di eventuale ammodernamento delle apparecchiature informatiche e del sistema di rete, dei costi per la realizzazione delle funzioni di promozione e delle spese che servono a mantenere in perfetta efficienza la funzionalità dello Sportello Unico in forma associata.

Art. 20 - Recesso

1. Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita delibera di Consiglio Comunale e formale comunicazione agli altri enti aderenti a mezzo di lettera raccomandata a.r., da trasmettere almeno quattro mesi prima del termine dell'anno solare.

2. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

Art. 21 - Pubblicità della convenzione

1. Alla presente convenzione deve essere assicurata ampia pubblicità. Copia della stessa deve inoltre essere sempre tenuta a disposizione del pubblico, anche per via telematica, perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.

Art. 22 - Modifica ai regolamenti

1. In relazione alle finalità del D.P.R. 447/98 e successive modifiche e della L.R. 3/2008 sia il C.I.S.A. che i Comuni associati si impegnano ad adeguare i rispettivi regolamenti, normative e modulistica nelle materie di pertinenza, in modo da renderli uniformi. Si impegnano altresì ad adeguare le proprie cartografie, mediante l'utilizzo dei più recenti sistemi informatici, in modo da consentire la divulgazione ai professionisti e alle aziende interessate.

Art. 23 - Controversie

Le eventuali controversie tra i comuni contraenti sono decise dal collegio arbitrale presso la camera di commercio di Cagliari ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 25. Le decisioni del collegio sono definitive ed inappellabili.

Art. 24 - Rinvio alle norme generali


1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le attività produttive L.R. 3/2008, al D.P.R. n. 447/98 modificato con D.P.R. n. 440/2000, alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai regolamenti comunali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 25 - Entrata in vigore


1. La presente convenzione entra in vigore il 01-01-2011 e verrà pubblicato all'albo pretorio dei i enti sottoscrittori.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il CISA



Per l'Unione di



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente dell'Unione
Giovanni Crudo



Il Segretario Generale
Dr Remo Ortu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno 11/01/2011 per 15 giorni consecutivi.

San Gavino Monreale, li 11/01/2011

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 11/01/2011



IL SEGRETARIO GENERALE
DR. Remo Ortu